

TI_GERICHTE 60.2017.136 vom 21. Juli 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.136

FR: TI_GERICHTE 60.2017.136 du 21 juillet 2017

IT: TI_GERICHTE 60.2017.136 del 21 luglio 2017

Regeste

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa x esecuzione pena detentiva sostitutiva. Pericolo di fuga: straniero, senza legami con la CH e resosi latitante. Assenza presupposti x semilibertà e arresti domiciliari. Competenza CRP. Assistenza giudiziaria respinta

Erwägungen

E. 1

CP prevede l'obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.

Abbandonata la distinzione posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP tra stabilimenti per condannati primari e quelli per recidivi, le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I–B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 2).

Il cpv. 3 dell'art. 19 REPM prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto – ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione – se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

In ossequio al chiaro testo di legge dell'art. 132 CPP un difensore d'ufficio può essere nominato da chi dirige il procedimento solamente a favore di un imputato, mentre non è prevista dal Codice la difesa d'ufficio di una persona condannata con sentenza passata in giudicato, come lo è in concreto il qui reclamante nella presente procedura.

A seguito dell'entrata in vigore del CPP l'1.1.2011, si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto federale.

È stata abrogata la legge (cantonale) del 3.6.2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011 (in vigore retroattivamente all'1.1.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare.

È il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base alle normative in vigore dall'1.1.2011.

Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall'art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 segg., 393 segg., 439 CPP, 76 segg., 77b CP, la LEPM, il REPM, il RSC, il REPAD, la LAG, l'art. 29 cpv. 3 Cost, ed ogni altra disposizione applicabile,

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

E. 1.1

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2). Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP). L'art. 377 cpv. 1 CP prevede l'obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno. Abbandonata la distinzione posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP tra stabilimenti per condannati primari e quelli per recidivi, le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 2).

E. 1.2

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di

reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

E. 1.3.1

Il gravame, inoltrato il 18/22.05.2017, contro la decisione 11.05.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 12.05.2017, è tempestivo. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE

E. 1.3.2

Parimenti lo scritto 10/13.06.2017, introdotto nel termine di 10 giorni ed interpretato, per il contenuto, anche quale reclamo (oltre che allegato di replica) contro la decisione di collocamento 8.06.2017 (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 396 cpv. 1 CPP), che tocca RE 1 direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è ricevibile in ordine e proponibile.

E. 2.1

Preliminarmente si evidenzia che questa Corte, chiamata ad esercitare la giurisdizione di reclamo, non dispone di alcuna competenza sul merito di una condanna (art. 20 e 393 segg. CPP). Pertanto laddove il reclamante pretende o pretendesse una modifica della pena pronunciata nei decreti d'accusa emessi dal Ministero pubblico a suo carico e passati in giudicato – foss'anche in relazione alla concessione della sospensione condizionale in forza agli art. 41 e seg. CP –, in quanto esula completamente dalle competenze della Corte qui giudicante, è/sarebbe irricevibile.

E. 2.2

Per quanto riguarda la commutazione di una pena pecuniaria risp. di una multa in pena detentiva sostitutiva, la stessa sgorga direttamente dalla legge (art. 36 cpv. 1 CP) e dalla decisione di merito, con cui sono state pronunciate tali pene. L'autorità d'esecuzione – in Ticino, per l'art. 73 LOG, è il giudice dei provvedimenti coercitivi in veste di giudice dell'applicazione della pena – non dispone di alcun potere d'apprezzamento e dunque non può modificare la commisurazione della pena pecuniaria operata nella decisione originaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, 3a. ed., art. 36 CP n. 13). Nell'ambito della decisione di collocamento iniziale ex art. 76 CP del condannato – che gli compete conformemente all'art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM – il giudice dei provvedimenti coercitivi deve semplicemente verificare se la pena pecuniaria o la multa è inesigibile; se è il caso, accerta la commutazione della pena in pena detentiva sostitutiva ex art. 36 cpv. 1 CP e fissa al condannato la data d'inizio dell'esecuzione della stessa così come i termini d'esecuzione. La Corte dei reclami penali interviene quale autorità di ricorso contro tale decisione sulla base dell'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, per verificare la corretta applicazione dei presupposti previsti all'art. 76 CP (collocamento in sezione chiusa o aperta), come è stato fatto nel caso in esame al considerando 3. Di conseguenza (eventuali) censure sollevate contro la commutazione di una pena in pena detentiva sostitutiva ex art. 36 cpv. 1 CP – come quella operata dal giudice dei provvedimenti coercitivi nelle decisioni 11.05.2017 e 8.06.2017 – sono in questa sede irricevibili. Una “ri-trasformazione”, come postulata dal reclamante, della pena detentiva sostitutiva non è possibile. Per l'art. 10 cpv. 1 lit. a LEPM, il giudice dei provvedimenti coercitivi è semmai competente a sospendere, su istanza del condannato,

l'esecuzione della pena detentiva sostitutiva, della pena pecuniaria o della multa, e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera o della multa o sull'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità solamente, nei casi non contemplati dall'art. 363 cpv. 2 CPP. Ciò per le fattispecie di cui all'art. 36 cpv. 3 CP. Se torna applicabile l'art. 363 cpv. 2 CPP – come nel caso di specie –, è invece il Ministero pubblico (rispettivamente l'autorità penale delle contravvenzioni), l'autorità competente a statuire i casi rientranti nell'art. 36 cpv. 3 CP, con una decisione giudiziaria indipendente successiva. In entrambi i casi, contro tali decisioni, è data facoltà di interporre reclamo ex art. 393 segg. CPP alla Corte di appello e di revisione penale (art. 12 lit. a LEPM). Da ciò discende l'irricevibilità di (eventuali) censure in tal senso davanti alla Corte qui giudicante.

E. 3

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) – in vigore dall'1.01.2011 – precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6). La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

E. 3.1

La presente Corte è competente a dirimere (come visto in precedenza) i reclami interposti contro le decisioni di collocamento iniziale rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi conformemente all'art. 76 CP (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM e art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

E. 3.1.2

A livello cantonale – oltre all'applicazione del Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) – l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM) – in vigore dal 9.03.2007 – stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Il cpv. 3 dell'art. 19 REPM prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto – ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione – se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità,

evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga. L'art.

E. 3.1.3

Interpretato e contrario il testo dell'art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento "aperto" o "semiaperto"), a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati. In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, 3a. ed. , art. 76 CP n. 8). In definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i delinquenti violenti ("Gewaltdelinquenten"), i delinquenti pericolosi ("gemeingefährliche Delinquenten") nei confronti della collettività, della popolazione carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i condannati all'internamento ("Verwahrte"), e, dall'altro lato, quei condannati fermamente risolti a fuggire (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I – B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4). Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793). Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell'insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita ("Lebensumstände"), i legami familiari ("familiäre Bindungen"), la sua situazione professionale e finanziaria ("berufliche und finanzielle Situation"), nonché le sue relazioni all'estero ("Kontakte zum Ausland"). Infatti non si può concludere sull'esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all'esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l'interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen") e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4). Ai fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione speciale ("sog. spezialpräventiven Überlegungen"), sono sempre più rilevanti anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale ("sog. generalpräventive Gesichtspunkte") [BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].

E. 3.2

Nel caso che qui ci occupa il giudice dei provvedimenti coercitivi ha concluso per l'esistenza di un pericolo di fuga, per cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa, ritenuto che per il fermo del qui reclamante è stata necessaria l'emanazione di mandati di cattura pubblicati su RIPOL, in quanto partito per l'Italia e d'ignota dimora, e che lo stesso è cittadino italiano senza particolari legami con il territorio elvetico. RE 1 ritiene ingiustificato tale pericolo, visto che le sue attività lavorative sono totalmente su suolo elvetico, come pure lo sarebbe la sua prevista residenza.

E. 3.3

Da quanto agli atti emerge che RE 1, cittadino italiano nato nel 1972 in _____, già domiciliato a _____, da informazioni risultanti dal controllo abitanti (MOV POP) risulta partito per ignota destinazione dal 3.10.2014. Il decreto d'accusa 6.10.2014 gli è stato intimato all'indirizzo di _____, ma la successiva procedura d'incasso non è stata possibile, essendosi reso nel frattempo irreperibile. La procedura d'incasso della pena pecuniaria di cui al decreto d'accusa 7.09.2015 non ha avuto miglior successo, stante che i relativi invii postali all'indirizzo di _____ e a _____ non hanno avuto buon esito per l'irreperibilità del destinatario, risp. non ritiro delle raccomandate, risp. mancato svuotamento della cassetta delle lettere. Pure irreperibile è risultato il reclamante nella procedura d'incasso della pena pecuniaria di cui al decreto d'accusa 17.05.2016, a quel momento risultante risiedere a _____, nel _____. Ciò ha costretto il giudice dei provvedimenti coercitivi nell'aprile 2017 a far pubblicare tre mandati d'accompagnamento su RIPOL, al fine di poter procedere con l'esecuzione delle rispettive pene detentive sostitutive della multa e delle pene pecuniarie rimaste impagate. Soltanto sulla base di ciò RE 1 è stato fermato in territorio grigionese dalla locale polizia cantonale e quindi trasferito e incarcerato presso le Strutture carcerarie ticinesi a far tempo dal 10.05.2017, dove egli si trova attualmente, in sezione chiusa, per decisioni 11.05.2017 e 8.06.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi. D'altronde il reclamante stesso ha riconosciuto di aver vissuto con la propria compagna, _____, presso l'abitazione della di lui madre in Italia, a _____. In vista di un suo possibile rilascio egli asserisce, negli scritti del maggio 2017, di disporre di "una possibilità di residenza stabile e continuativa presso il sig. _____", mentre negli scritti del giugno 2017 sostiene la disponibilità ad ospitarlo da parte del suo "caro amico", tale sig. _____. Dichiarazioni rimaste comunque allo stadio di mere allegazioni. Prima del suo arresto il reclamante, da quanto in atti, non risulta aver avuto sul nostro territorio un impiego concreto e stabile. Ciò che d'altronde egli nemmeno ha spiegato. In questa sede egli ha prodotto due contratti. Uno da lui sottoscritto l'1.06.2016 (dunque in espiatione di pena) con la società _____ SA, che in base all'estratto (pubblicato in internet) del registro di commercio del Canton grigioni, egli risulta essere divenuto (unico) membro, con diritto di firma singolo, nel dicembre 2016 (per cui egli ha firmato il contratto non solo in veste di dipendente bensì anche quale datore di lavoro). Tale società inoltre risulta essere priva di recapito nonché di un ufficio di revisione. L'altro contratto egli l'ha sottoscritto, pure in data 1.06.2017, con la _____, di _____, sita in _____ – attività asseritamente avviata due mesi orsono dalla sua compagna e di cui egli sarebbe socio al 50 % – laddove comunque, per la stessa non è ancora stata apposta alcuna firma. Nel registro di commercio ticinese (come pure elvetico) non risulta essere iscritta alcuna ditta con tale nominativo, mentre che dalle informazioni registrate nel controllo abitanti (MOVPOP), la compagna del reclamante non risulta risiedere sul nostro territorio. RE 1 ha del resto asserito, nello scritto 27.5/2.06.2017, come la compagna disponga, ancora a quel momento, di un'attività lavorativa in Italia. Ora, in tali

circostanze, è indubbia l'effettiva assenza di solidi legami affettivi e professionali con il nostro paese, atti a scongiurare l'alto rischio che egli si renda irreperibile alle autorità elvetiche – come d'altronde fatto prima del suo arresto – per riparare nella vicina Italia, suo paese d'origine e luogo di residenza della madre e della compagna, onde sottrarsi all'esecuzione della pena detentiva sostitutiva della multa e delle pene pecuniarie pronunciate a suo carico. Il pericolo di fuga valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione 11.05.2017 e richiamato in quella dell'8.06.2017 è confermato anche in questa sede, così che tali decisioni meritano d'essere tutelate.

E. 4.1

Il reclamante ha chiesto, fra l'altro, l'espiazione della pena nella forma della “ semi-libertà ” risp. degli “ arresti domiciliari con braccialetto elettronico ”. Su tali forme d'espiazione il giudice dei provvedimenti coercitivi, nelle decisioni 11.05.2017 e 8.06.2017, non si è formalmente pronunciato. Nelle osservazioni 8.06.2017 il magistrato si è limitato a rilevare che avrebbe provveduto a rendere una decisione nel merito, qualora gli venisse inoltrata la documentazione necessaria a comprovare i requisiti imposti dall'art. 2 REPAD risp. dall'art. 17 REPM per ottenere gli arresti domiciliari risp. la semiprigionia, posto comunque che tali due forme di esecuzione possono essere concesse unicamente per pene private della libertà inferiori a un anno. Ciò, a prima vista, non parrebbe più essere possibile nel caso concreto, in quanto lo stesso giorno il giudice dei provvedimenti coercitivi ha emanato una nuova decisione di collocamento iniziale, in cui ha determinato che la pena detentiva sostitutiva complessiva da espiare (425 giorni) è superiore a un anno.

E. 4.2.1

Giusta l'art. 77b CP le pene da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell'esecuzione il condannato deve comunque essere debitamente assistito. Questa disposizione è completata, a livello cantonale, dall'art. 17 REPM, che annovera, tra l'altro, fra le condizioni da adempiere per l'ottenimento della semiprigionia, l'impiego in un'attività lavorativa con un tasso d'occupazione minimo del 50 % (cpv. 1 lit. c REPM). È al giudice dei provvedimenti coercitivi che l'art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM conferisce la competenza a decidere se concederla o meno. La semiprigionia è interrotta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e la pena è eseguita in regime ordinario qualora la persona detenuta: non adempie più alle condizioni secondo l'art. 77b CP (art. 18 cpv. 1 lit. a REPM), non rispetta, al momento dell'inizio della pena o durante l'esecuzione della stessa, le condizioni fissate (per es. non rispetto degli orari, consumo di alcol o di droghe) [art. 18 cpv. 1 lit. b REPM], rifiuta di pagare senza motivo valido l'anticipo in contanti o il prezzo della pensione (art. 18 cpv. 1 lit. c REPM). La semiprigionia persegue un obiettivo di prevenzione speciale, limitando gli effetti nocivi della detenzione fra i quali ad esempio la perdita del posto di lavoro (CR Code pénal I – B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 77b CP n. 1) e quindi di prevenire il pericolo di un allontanamento dal mondo professionale (Petit commentaire, CP Code pénal, 2a. ed., art. 77b CP n. 2).

E. 4.2.2

La semiprigionia di cui all'art. 77b CP non va confusa con l'istituto del lavoro esterno [espressione questa che ha sostituito la denominazione di “semilibertà” utilizzata nel

vecchio diritto, proprio per evitare confusioni con la “semiprigionia” (FF 1999 II 1794; B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77a CP n. 1)] previsto all’art. 77a cpv. 1 CP, e rientrante nella competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM). Esso presuppone (cumulativamente) che il detenuto abbia scontato una parte della pena detentiva, per legge di regola almeno la metà, e che non sussista un pericolo di fuga o di recidiva (Petit commentaire, CP Code pénal, op. cit., art. 77a CP n. 3). Tale istituto costituisce, nel sistema di progressione dell’esecuzione della pena, la penultima fase precedente quella della liberazione condizionale (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77a CP n. 1-2). Secondo il Consiglio federale nella prassi il regime del lavoro e alloggio esterni è applicabile solo alle pene di lunga durata (Petit commentaire, CP Code pénal, op. cit., art. 77a CP n. 12; FF 1999 II 1794).

E. 4.2.3

Una pena può essere scontata nella forma degli arresti domiciliari, con l’accordo della persona condannata, quando, fra l’altro, si tratta di pene privative di libertà di breve durata, ossia da 20 giorni a 12 mesi [art. 1 lit. a del Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari (RL 4.2.1.1.7, nel seguito REPAD)] e se il condannato – che ne ha fatto richiesta – in ragione del suo carattere e dei suoi precedenti penali risulta capace di rispettarne le condizioni (art. 2 cpv. 1 REPAD). Inoltre l’autorizzazione è concessa se il condannato e le persone che vivono con lui hanno dato il loro accordo, se è dato un domicilio fisso e se il condannato esercita un’attività riconosciuta (art. 2 cpv. 2 REPAD). Attività quest’ultima che, secondo le norme d’attuazione sugli arresti domiciliari, deve avere un grado d’occupazione di almeno il 50 % al di fuori del proprio domicilio. Il condannato, durante il suo tempo libero e di riposo, è sottoposto agli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica (art. 3 REPAD). Se il condannato non rispetta le condizioni fissate, il giudice dei provvedimenti coercitivi può interrompere l’applicazione degli arresti domiciliari (art. 13 cpv. 1 REPAD). L’interruzione degli arresti domiciliari può ugualmente essere ordinata per ragioni non direttamente imputabili al condannato (art. 13 cpv. 4 REPAD). Pure può essere decisa, qualora vi sia seriamente da attendersi che il condannato possa commettere nuovi reati o in altri casi gravi, senza preavviso; in una simile evenienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi ripristina immediatamente l’esecuzione della pena in carcere chiuso (art. 13 cpv. 5 REPAD).

E. 4.3

L’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM risp. l’art. 5 REPAD conferiscono al giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, la competenza a decidere la concessione della semiprigionia ex art. 77b CP risp. ad autorizzare l’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari. La Corte dei reclami penali interviene quale autorità di reclamo contro tali decisioni in virtù dell’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM risp. dell’art. 12 cpv. 2 LEPM i.c.c. l’art. 7a REPAD. Impregiudicata la valutazione dell’esistenza di un pericolo di fuga nella decisione circa il collocamento iniziale ex art. 76 CP, al fine di rispettare il doppio grado di giurisdizione voluto dal legislatore e dalla giurisprudenza federale, in maniera generale, le richieste di esecuzione della pena nella forma della semiprigionia risp. nella forma degli arresti domiciliari mediante braccialetto elettronico hanno da essere presentate dapprima al vaglio del giudice dei provvedimenti coercitivi, producendo tutta la pertinente documentazione a comprova dei requisiti imposti dalle sopraccitate norme. A questo stadio tali disamine risultano pertanto premature.

E. 5

Il reclamante chiede che gli venga concessa “ la possibilità di trasformare la detenzione in un periodo di prova in libertà ” (scritto 27.05/2.06.2017, p. 1). Con ciò egli sembra voler postulare la liberazione condizionale ex art. 86 CP. Ora, per tale istituto, che a questo stadio risulta comunque essere prematuro, la legge (art. 86 seg. CP) prevede delle precise condizioni e una determinata procedura che il giudice dei provvedimenti coercitivi, competente ex art. 10 cpv. 1 lit. j LEPM, è tenuto ad avviare d’ufficio. Anche in questo caso la presente Corte interviene quale autorità di reclamo in virtù dell’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM. In tali circostanze la censura del reclamante risulta pertanto a questo stadio irricevibile.

E. 6

Per tutto quanto visto, i reclami, nella misura della loro ricevibilità, sono respinti. Fanno stato le decisioni di collocamento iniziale (in sezione chiusa) dell’11.05.2017 e dell’8.06.2017, che meritano di essere tutelate in quanto giustificate. Opportunamente coadiuvato dall’UAR, al qui reclamante permane la possibilità di concretizzare le premesse per il passaggio ad altre forme d’esecuzione, da sottoporre – come test’è visto – in prima battuta al giudice dei provvedimenti coercitivi.

E. 7.1

RE 1 ha richiesto nell’ambito di questa procedura l’assistenza di un avvocato d’ufficio.

E. 7.2

In ossequio al chiaro testo di legge dell’art. 132 CPP un difensore d’ufficio può essere nominato – da chi dirige il procedimento – solamente a favore di un imputato, mentre non è prevista dal Codice la difesa d’ufficio di una persona condannata con sentenza passata in giudicato, come lo è in concreto il qui reclamante nella presente procedura. A seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.1.2011, si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto federale. È stata abrogata la legge (cantonale) del 3.6.2002 sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l’abolizione del cpv. 2 dell’art. 11 che lasciava al giudice dell’applicazione della pena la competenza a decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio d’ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) del 15.3.2011 (in vigore retroattivamente all’1.1.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare. È il caso dell’esecuzione delle pene e delle misure in base all’art. 439 cpv. 1 CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1). Giusta l’art. 10 LAG l’autorità competente a concedere l’assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d’ufficio è quella del merito: da questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.1.2011. Il diritto all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall’art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

E. 7.3

Per contestare il collocamento in sezione chiusa fondata sulla valutazione di un pericolo di fuga – per finire unica censura ricevibile in questa sede – il reclamante ha potuto e saputo ampiamente esporre le proprie ragioni. La presenza di un legale nel caso in esame non era necessaria, nella misura in cui la contestazione del pericolo di fuga (come pure la concessione di altre forme di esecuzione della pena), hanno richiesto, in maniera preponderante, l'allegazione di fatti e la produzione di documenti alla portata del reclamante anziché un'approfondimento dal profilo giuridico. Approfondimento giuridico delle di lui richieste comunque sviluppato d'ufficio da questa Corte. Inoltre la presente procedura, vista l'assenza di legami importanti sia affettivi che professionali del reclamante con il nostro paese così come la di lui irreperibilità, che rendevano quindi alto il pericolo di fuga, appariva d'acchito priva di possibilità di successo. Pertanto la richiesta di assistenza giudiziaria non trova in questa sede accoglimento. Vista la difficile situazione economica del reclamante, contro cui ben quattro procedure d'incasso delle pene pecuniarie e della multa pronunciate a suo carico non sono state possibili e visto altresì che al momento egli dispone quali entrate del solo peculio, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 segg., 393 segg., 439 CPP, 76 segg., 77b CP, la LEPM, il REPM, il RSC, il REPAD, la LAG, l'art. 29 cpv. 3 Cost, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. I reclami, nella misura della loro ricevibilità, sono respinti. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 5. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.